

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro 90 giorni 1/8 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 32,25.

oltre 90 giorni ed entro 1 anno 1/5 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 51,60 + interessi sul ritardato pagamento del diritto.

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE VERBALE

Oltre 1 anno e in caso di mancato ricorso all'istituto della ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/97.

Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

TARDIVO ACCATASTAMENTO FABBRICATI EX RURALI

(Solamente per mancato possesso o cancellazione del titolo di imprenditore agricolo iscritto nell'elenco delle imprese ex articolo 8 Legge 580/93)

Per effetto della modifica introdotta all'articolo 3 del Decreto Legge 557/93 convertito con Legge 133/94, dall'articolo 2 comma 37 del Decreto Legge 262/2006 convertito con Legge 286/2006, vengono meno i requisiti di ruralità di quei fabbricati i cui possessori, pur avendo tutti gli altri requisiti sanciti dalla norma secondo la precedente stesura, non sono iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 580/1993.

Il successivo comma 38 del medesimo articolo 2 del Decreto Legge 262/2006 ha poi disposto che i fabbricati per i quali, a seguito del disposto del comma 37, vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 30 novembre 2007 (termine prorogato al 31 ottobre 2008 dall'articolo 26bis della Legge 31/2008)

Gli accatastamenti presentati successivamente sono soggetti a sanzione secondo le indicazioni appresso specificate.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro 90 giorni 1/8 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 32,25.

Oltre 90 giorni ed entro 1 anno 1/5 del minimo edittale (€ 258,00) quindi € 51,60 + interessi sul ritardato pagamento del diritto.

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE VERBALE

Oltre 1 anno e in caso di mancato ricorso all'istituto della ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/97.

Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

TARDIVO ACCATASTAMENTO FABBRICATI CONDONATI

Tardiva presentazione di variazione catastale per i fabbricati soggetti a condono edilizio, Legge 326/03, (andavano dichiarati entro il 2 maggio 2006).

Violazione sanzionabile con verbale. Sanzione di € 258,00 per ogni U.I.U., ridotta ad € 64,50 in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

ATTENZIONE SONO PRESCRITTE SOLO LE SANZIONI PER GLI ACCATASTAMENTI EFFETTUATI EX LEGGE 47/85 E NON QUELLE RELATIVE AGLI ACCATASTAMENTI PRESENTATI IN ADEMPIMENTO ALLA LEGGE 326 DEL 24.NOV.2003.

N.B. Ogni qual volta accanto alla tardiva presentazione della pratica DocFa si verifica anche la violazione per la tardiva presentazione della relativa dichiarazione al Catasto Terreni PreGeo, il cui termine è di sei mesi dalla data di fine lavori ex articolo 8 della Legge 679/69, si è soggetti alla

corrispondente sanzione, che va da un minimo editale di € 4,00 ed un massimo di € 61,00 e viene applicata nella misura di € 40,00. Pertanto:

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Entro 90 giorni 1/8 del minimo editale (€ 4,00) quindi € 0,50.

Oltre 90 giorni ed entro 1 anno 1/5 del minimo editale (€ 4,00) quindi € 0,80 + interessi sul ritardato pagamento del diritto.

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE MEDIANTE VERBALE

Oltre 1 anno e in caso di mancato ricorso all'istituto della ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/97.

Sanzione di € 40,00 per Tipo Mappale, ridotta ad € 10,00, in caso di adesione all'accertamento con versamento della sanzione comminata entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni, per le dichiarazioni presentate al Catasto Fabbricati, si prescrive oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale. (Per dichiarazioni al Catasto Fabbricati DocFa, entro il 31 gennaio dell'anno successivo - ora 30 giorni ex 2° comma articolo 34 quinquies Decreto Legge 4/06 convertito con Legge 80/06 - dalla data di ultimazioni dei lavori. Per dichiarazioni al Catasto Terreni PreGeo, entro sei mesi dalla data di fine lavori).

Esempio 1

Fine dei lavori dichiarata 15.OTT.2001. La dichiarazione al Catasto Fabbricati doveva essere inoltrata entro il 31.GEN.2002 (ovvero entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della fine lavori - vedasi articolo 28 del DL n.ro 652 del 13.APR.1939). Al 31.DIC.2007 è scaduto il quinto anno successivo dalla commissione della violazione e quindi sono prescritte le sanzioni. La dichiarazione al Catasto Fabbricati successiva al 31.DIC.2007, non è sanzionabile in quanto prescritta ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 472/97.

Esempio 2

Accatastamento fabbricati ex rurali per perdita requisiti antecedente al 31/12/2001. La dichiarazione al Catasto Fabbricati doveva essere inoltrata entro il 31.DIC.2001. Al 31.DIC.2007 è scaduto il quinto anno successivo dalla commissione della violazione e quindi si sono prescritte le sanzioni. La dichiarazione al Catasto Fabbricati presentata successivamente al 31.DIC.2007, non è sanzionabile in quanto prescritta ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 472/97.